



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 120 del 25/10/2017

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2017 - REVISIONE COSTITUZIONE FONDI 2010 - 2016 .

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che, nell'ambito del trattamento economico accessorio del personale:

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:

A) RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e

continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

B) RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto fondo è fornita dall’art. 15 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrata e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa

Visto l’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 557, modificato dall’art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall’art. 14, comma 7, del d.l. 78/2010 e legge di conversione n. 122 del 2010, disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all’art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite far riferimento;

Considerato che da una verifica delle modalità di costituzione dei fondi pregressi sono state riscontrate delle imperfezioni sulle modalità di calcolo;

Visto l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero nel quadriennio 2011-2014;

Vista la circolare della RGS n. 20 dell’08.05.2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta “minusvalenza fissa”) da applicare, a partire dall’anno 2015, al trattamento economico accessorio del personale;

Dato atto che alla luce di quanto sopra detto si ritiene opportuno rivedere la costituzione dei fondi per gli anni dal 2010 – 2016 di cui agli atti costitutivi di seguito indicati:

- Fondo anno 2010: Determina del Dirigente dell’Area Funzionale 1 – Servizi Generali Amministrativi n. 142 del 15.06.2010 ;
- Fondo anno 2011: Determina del Dirigente dell’Area Funzionale 1 - Servizi Generali

Amministrativi n. 182 del 15.09.2011;

- Fondi anno 2010 - 2014: Determina del Dirigente dell'Area Funzionale 2 - Gestione Economica e Finanziaria n. 47 del 07.10.2015;
- Fondo anno 2015: Determina del Dirigente dell'Area Funzionale 2 - Gestione Economica e Finanziaria n. 48 del 07.10.2015;
- Fondo anno 2016: Determina del Dirigente dell'Area Funzionale 2 - Gestione Economica e Finanziaria n. 65 del 31.12.2015;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ricostituzione dei fondi delle risorse decentrate per gli anni dal 2010 al 2016 per come meglio si evince dalla tabella di cui all'allegato **B e B1**, in conformità a quanto di seguito esposto:

- **Unico importo consolidato anno 2003** (art. 31 c.2 CCNL 2002-2005) determinato con gli importi di cui all'allegato **A**) € **469.039,62**;
- **Incremento di cui al CCNL 2002-2005** (art. 32 cc. 1,2,7) € **38.999,61**;

Determinato come segue:

- **Art. 32 c. 1** - Le risorse decentrate previste dall'art. 31. c. 2, sono incrementate nell'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (2.954.516,32)..... € **18.318,00**;
 - **Art. 32 c. 2** - Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50 del monte salari 2001(2.954.516,32), esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo (tale incremento non trova applicazione per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari) € **14.772,58**;
 - **Art. 32 c. 7** - La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata nel rispetto delle medesime condizioni, specificate nei commi 3, 4, 5 e 6 di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo (tale incremento non trova applicazione per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari) Importo destinato ex art. 10 c. 5 medesimo CCNL alla remunerazione alte professionalità; in caso di inutilizzo le risorse sono accantonate € **5.909,03**;
- **Incremento di cui al CCNL 2004-2005 CCNL art. 4 cc. 1,4,5)** € **16.544,34**;

Determinato come segue sulla base di quanto stabilito dall'**Art. 4 c. 1** - "..... Gli enti locali nei quali il rapporto spese del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%, a valere per l'anno 2006 incrementano le risorse stabili di un importo pari allo 0,50% del monte salari anno 2003 (3.308.867,00) esclusa la quota relativa alla dirigenza. Tale incremento non trova applicazione da parte degli enti locali dissestati o deficitari. La verifica del rapporto richiesto ai fini dell'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2005 art. 14 c. 8 ccnl 9.5.2006";

- **Rideterminazione per incremento stipendio** (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 2002-2005 e n. 1 CCNL 2008-2009) € **16.160,85**;
- **Somme destinate a incrementi stabili della dotazione organica** (Assunzione n. 15 unità dal 2005) € **52.973,25**;
- **RIA e assegni ad personam** personale cessato (art. 4 c. 2, CCNL 2000-2001):
 - Anno 2010 € **21.230,72** (*importo RIA corrispondente alle cessazioni dal 2000*);
 - Anno 2011 € **35.240,00**;
 - Anno 2012 € **40.359,85**;
 - Anno 2013 € **42.364,42**;
 - Anno 2014 € **43.779,97**;
 - Anno 2015 € **48.117,95**;
- **Decurtazioni operate:**
 - Anno 2011 € **174,14**;
 - Anno 2012 € **8.112,52** (a seguito di riduzione di personale per cessazioni);
 - Anno 2013 € **25.888,55** (a seguito della riduzione di personale per cessazioni);
 - Anno 2014 € **42.521,10** (a seguito della riduzione di personale per cessazioni dal servizio. Tale quota di decurtazione è consolidata a partire dall'anno 2015 ai sensi della seconda parte dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010);
 - Dall'anno 2015 € **42.521,10** (quota decurtazione consolidata anni 2011-2014);

Accertato che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione consolidata delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni futuri;

Rilevato che, come dimostrato dalle tabelle “**B** e **B1**” allegate al presente provvedimento, contenenti la costituzione dei fondi per gli anni 2010 - 2016, la quota di decurtazione consolidata a partire dall'anno 2015 ai sensi della seconda parte dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 è pari ad € **42.521,10**;

Visto l'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede che, nelle more dell'adozione dei criteri legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;

Accertato che, il fondo salario accessorio dell'anno 2015 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2016 e 2017;

Dato atto che, il Fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) per l'anno 2015 è stato quantificato indicato dalla tabella allegata al presente provvedimento;

Rilevato, a questo punto, che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per gli anni 2015 - 2017 nel rispetto delle norme sopra citate;

Considerato:

- che questo Ente ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e che presumibilmente sarà rispettato anche per l'anno 2017;
- che il Comune per gli anni 2015 e 2016 ha rispettato il tetto della spesa di personale sulla base della media 2011/2013 e 2012/2014 e che, nell'anno 2016 e precedenti ha rispettato il rapporto tra spese di personale e spese correnti e che, presumibilmente, per l'anno in corso, saranno rispettati i suddetti parametri;

Dato atto che nel corso del 2016 a seguito di n. 3 cessazioni dal servizio, l'incremento della parte stabile del fondo per R.I.A. e assegni “ad personam” per complessivi € 2.920,91 rispetto al 2015 e che pertanto l'importo del fondo per RIA ammonta ad € **51.038,86**;

Dato atto che nel corso del 2017 sono previste n. 7 cessazioni di personale, che permetteranno l'incremento della parte stabile del fondo per R.I.A. e assegni “ad personam” per complessivi € 2.911.45 rispetto al 2016 e che pertanto l'importo del fondo per RIA ammonta ad € **53.950,31** (all. B2);

Dato atto che le decurtazioni da operare a partire dal 2016 oltre ad € **42.521,10**, quale quota di decurtazione consolidata anni 2011 – 2014) sono le seguenti:

- Anno 2016 € **25.215,43** (di cui € 2.920,91 per applicazione del limite 2010 ed € 22.294,52 a seguito della riduzione di personale per cessazioni dal servizio);
- Anno 2017 € **52.878,88** (di cui € 5.832,36 per applicazione del limite 2010 ed € 47.046,52 a seguito della riduzione di personale per cessazioni dal servizio);

Atteso che nel bilancio di previsione per l'anno 2017 in corso di formazione, saranno stanziare le risorse per la contrattazione decentrata in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento;

Rilevato che l'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come costituito in via previsionale con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto che comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2017 si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla quantificazione del trattamento economico accessorio del personale 2011 - 2017, così come costituito con la presente determinazione, nel rispetto dei vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come meglio si evince dai prospetti allegati, nel seguente ammontare:

▪ Anno 2010	PARTE STABILE	€ 614.948,49
	PARTE VARIABILE	€ <u>136.985,56</u>
	TOTALE FONDO 2010 ...	€ <u>751.934,05</u>

▪ Anno 2011	PARTE STABILE	€ 628.957,77
	PARTE VARIABILE	€ <u>123.150,37</u>
	TOTALE FONDO 2011 ...	€ 752.108,14
	Riduzione (D.L. 78/2010)	€ <u>-174,14</u>
	TOTALE FONDO 2011 ridotto	€ <u>751.934,00</u>

▪ Anno 2012	PARTE STABILE	€ 634.097,62
	PARTE VARIABILE	€ <u>96.760,00</u>
	TOTALE FONDO 2012	€ 730.857,62
	Riduzione (D.L. 78/2010)	€ <u>-8.112,52</u>
	TOTALE FONDO 2012 ridotto	€ <u>722.745,10</u>

▪ Anno 2013	PARTE STABILE	€ 636.082,19
	PARTE VARIABILE	€ <u>-</u>

TOTALE FONDO 2013€ **636.082,19**

Riduzione (D.L. 78/2010) ...€ -25.888,55

TOTALE FONDO 2013 ridotto € 610.193,64

▪ **Anno 2014**PARTE STABILE€ 637.497,74

PARTE VARIABILE € _____ -

TOTALE FONDO 2014 ... € **637.497,74**

Riduzione (D.L. 78/2010) € -42.521,10

TOTALE FONDO 2014 ridotto € 594.976,64

▪ **Anno 2015**PARTE STABILE€ 599.314,52

PARTE VARIABILE€ _____ -

TOTALE FONDO 2015 ... € **599.315,00**

Riduzione (D.L. 78/2010) € _____ -

TOTALE FONDO 2015 ridotto € 599.315,00

▪ **Anno 2016**PARTE STABILE € 602.235,43

PARTE VARIABILE € _____ -

TOTALE FONDO 2016 € **602.235,43**

Riduzione (D.L. 78/2010) € -25.215,43

TOTALE FONDO 2016 ridotto € 577.020,00

▪ **Anno 2017**PARTE STABILE € 605.146,88

PARTE VARIABILE € _____ -

TOTALE FONDO 2017 ... € **605.146,88**

Riduzione (D.L. 78/2010) € -52.878,88

TOTALE FONDO 2017 ridotto € 552.268,00

Considerato che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell'anno 2016, in quanto non tutte le competenze accessorie spettanti ai dipendenti sono state erogate alla data odierna;

Dato atto, pertanto, che i valori sopra indicati, relativi all'anno 2017, tengono conto oltre della decurtazione di € **42.521,10** quale quota consolidata negli anni 2011 – 2014, anche della decurtazione di € **52.878,88** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 236 della legge 208/2015, nel suo duplice vincolo:

- il totale del trattamento economico accessorio del personale 2017 va ridotto automaticamente sulla base della riduzione del personale in servizio nell'anno 2017 (€ **47.046,52**);
- il totale del trattamento economico accessorio del personale 2017 non può superare l'importo dell'anno 2015, pertanto, si è resa necessaria una decurtazione pari a € **5.832,36**;

Viste le tabelle: **A – B – B1 e B2**, allegate alla presente determinazione, anche al fine di dimostrare il rispetto dell'art.1 comma 236 della legge 208/2015;

Ritenuto che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il trattamento economico accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le risorse decentrate, per l'anno 2017 nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

Visto il Bilancio di previsione corrente esercizio in corso di formazione;

Vista la competenza all'adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in attuazione della Determinazione sindacale n. 119 del 28/12/2016.

DETERMINA

- 1) **Di dare** atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) **Di quantificare**, il fondo per il salario accessorio del personale per l'anno 2017, ai sensi del dettato normativo di riferimento e tenuto conto delle tabelle allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di costituire**, in via previsionale, ai sensi dell'art.31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse decentrate del personale per l'anno 2017, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, come da tabella allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di dare atto** che la determinazione del trattamento economico accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le risorse decentrate, come con la presente operata per l'anno 2017, a cura dell'Ente potrà, in ogni momento, essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari

interpretative;

- 5) **Di dare atto** che il Fondo per le risorse decentrate, così come costituito con la presente determina per l'anno 2017, trova copertura negli appositi codici del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, afferenti la spesa del personale;
- 6) **Di dare atto**, altresì, che nell'ambito del Fondo per le risorse decentrate per gli anni dal 2010 al 2016, destinate alla contrattazione integrativa, sono state già impegnate ed erogate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, a specifica destinazione:

2010

•	Progressioni economiche storiche ...	€	294.325,42
•	Indennità di comparto	€	65.446,99
•	Art. 31 c. 7 CCNL 2001	€	4.338,62
•	Art. 6 CCNL 2001	€	<u>5.639,75</u>
	TOTALE 2010	€	369.750,78

2011

•	Progressioni economiche storiche	€	275.513,73
•	Indennità di comparto	€	62.089,02
•	Art. 31 c. 7 CCNL 2001	€	4.338,81
•	Art. 6 CCNL 2001	€	<u>5.639,76</u>
	TOTALE 2011	€	347.581,12

2012

•	Progressioni economiche storiche ...	€	254.279,58
•	Indennità di comparto	€	59.169,42
•	Art. 31 c. 7 CCNL 2001	€	4.338,61
•	Art. 6 CCNL 2001	€	<u>5.639,76</u>
	TOTALE 2012	€	323.427,37

2013

•	Progressioni economiche storiche	€ 246.917,75
•	Indennità di comparto	€ 58.690,08
•	Art. 31 c. 7 CCNL 2001	€ 4.338,58
•	Art. 6 CCNL 2001	<u>€ 5.639,76</u>
	TOTALE 2013	€ 315.586,17

2014

•	Progressioni economiche storiche	€ 238.217,62
•	Indennità di comparto	€ 57.647,25
•	Art. 31 c. 7 CCNL 2001	€ 4.289,07
•	Art. 6 CCNL 2001	<u>€ 5.639,77</u>
	TOTALE 2014	€ 305.793,71

2015

•	Progressioni economiche storiche ...	€ 229.443,75
•	Indennità di comparto	€ 56.435,28
•	Art. 31 c. 7 CCNL 2001	€ 4.338,60
•	Art. 6 CCNL 2001	<u>€ 5.639,76</u>
	TOTALE 2015	€ 295.857,39

2016

•	Progressioni economiche storiche ...	€ 223.254,70
•	Indennità di comparto	€ 55.265,22
•	Art. 31 c. 7 CCNL 2001	€ 4.338,60
•	Art. 6 CCNL 2001	<u>€ 5.639,79</u>

TOTALE 2016 € 288.498,32

- 7) **Di dare atto**, altresì, che nell'ambito del Fondo per le risorse decentrate per l'anno **2017** da destinare alla contrattazione integrativa aziendale sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, a specifica destinazione:

- Progressioni economiche storiche € 214.338,03
- Indennità di comparto € 53.228,73
- Art. 31 c. 7 CCNL 2001 € 3.904,74
- Art. 6 CCNL 2001 € 4.901,22

TOTALE 2017 € 276.372,72

- 8) **Di dare atto**, pertanto, che le risorse decentrate stabili disponibili per la contrattazione decentrata per l'anno 2017 ammontano ad € **275.895,28**;
- 9) **Di pubblicare** il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrativa Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale**